

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2487

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MALGIERI, BOCCHINO, LA RUSSA, PEZZOLI, ZACCHEO, RALLO, COLUCCI, MESSA, ANGELONI, LANDI DI CHIAVENNA, MAZZOCCHI, ALEMANNO, SIMEONE, GRAMAZIO, CARDIELLO, CARUSO, ARMANI, CUSCUNÀ, ALBERTO GIORGETTI, NAPOLI, POLI BORTONE, FINO, MANTOVANO, SELVA, FOTI, CARLO PACE, BONO, TATARELLA, VALENSISE, FRANZ, MANZONI, PAGLIUZZI, POLIZZI, FEI, CONTI, PAMPO, MIGLIORI, BENEDETTI VALENTINI, MUSSOLINI, ZACCHERA, SOSPIRI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, AMORUSO, MARENGO, GASPARRI, MORSELLI, ANTONIO RIZZO, CONTENTO

Norme per l'organizzazione e lo sviluppo del termalismo

Presentata il 15 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso delle ultime legislature l'esigenza di dotare il settore termale di una propria legge è stata avvertita da ogni parte politica presente nei due rami del Parlamento. In particolare, nella XII legislatura le numerose proposte di legge sulla materia avevano fatto significativi passi in avanti sino ad arrivare alla formulazione di un testo unificato che, solo per l'anticipata conclusione della legisla-

tura, non proseguì il suo *iter* che sembrava destinato a concludersi positivamente.

Si pone quindi urgente, indifferibile ed ineludibile l'esigenza di dare a questo importante settore una definitiva regolamentazione capace di rispondere alle legittime aspettative che vengono sia dagli imprenditori che dal mondo della sanità.

Un provvedimento che sia capace, inoltre, di dare nuova linfa alle realtà terri-

toriali, frequentemente ubicate in aree contraddistinte da situazioni socio-economiche di particolare disagio, nell'ambito delle quali gravitano le aziende termali.

La presente proposta di legge, negli articoli 1, 2, 3 e 4, individua il ruolo delle cure termali, le modalità di erogazione, il rapporto di collaborazione sul piano scientifico tra aziende termali e regioni ed, infine, il ruolo che queste ultime devono svolgere per consentire una sempre più efficace integrazione del termalismo nelle attività fondamentali per la tutela della salute.

L'articolo 5 individua, definitivamente, le modalità per la fruizione dei trattamenti termali da parte degli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L'articolo 6 prevede la possibilità di erogare in regime ordinario, le prestazioni riabilitative — secondo appositi protocolli terapeutici — ai cittadini assistiti dal Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 7 è finalizzato a valorizzare la professione medica svolta presso le aziende termali.

L'articolo 8 istituisce un apposito organismo finalizzato allo studio ed alle proposte per una sempre maggiore qualificazione, anche sul piano normativo, del termalismo.

L'articolo 9 mentre offre certezza giuridica circa la destinazione del Fondo nazionale per le cure termali, pone a carico delle aziende termali la costituzione di risorse adeguate per la realizzazione di attività di ricerca e studio nel settore termale.

L'articolo 10 si occupa della formazione professionale del personale impiegato per la effettuazione delle cure termali.

L'articolo 11 affronta il problema della talassoterapia, mentre l'articolo 12 offre al sistema termale la possibilità di costituire un consorzio finalizzato all'aumento della competitività delle aziende sul piano internazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità del termalismo e ruolo delle terapie termali).

1. La presente legge ha come finalità la disciplina delle attività termali e la promozione e riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini dello sviluppo economico e della valorizzazione delle risorse ambientali.

2. Le cure termali, per la loro riconosciuta efficacia terapeutica e per la loro duttilità di impiego, che le rende idonee ad esplicare una incisiva azione per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione, sono ascritte, come prestazioni autonome o complementari di altri mezzi di cura, tra gli strumenti ordinari a disposizione della sanità pubblica per il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psicofisico dei cittadini.

ART. 2.

(Definizioni e modalità di erogazione delle cure termali).

1. Ai fini della presente legge si intendono per cure termali quelle erogate dagli stabilimenti definiti dall'articolo 14, primo comma, lettera *a*), del regolamento di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, utilizzando proprie acque minerali aventi specifiche proprietà terapeutiche riconosciute ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera *t*) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Le cure termali sono erogate solo dalle aziende termali definite dall'articolo 14, primo comma, lettera *a*), del regolamento di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o

altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate, con l'atto di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali utilizzate, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera *t*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in possesso di autorizzazione all'apertura ed all'esercizio rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della citata legge n. 833 del 1978. Sono altresì considerati stabilimenti termali i reparti termali degli alberghi in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'erogazione delle cure termali agli utenti del Servizio sanitario nazionale è assicurata, con le modalità previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per il trattamento delle patologie individuate con decreto del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

4. I tipi di cura erogabili ai sensi del comma 3 e la loro strutturazione in cicli singoli o combinati, sono individuati con decreto del Ministro della sanità da adottare entro centottanta giorni dalla data della presente legge; nelle more rimangono praticabili ed erogabili le cure e i cicli già erogati in regime di accreditamento provvisorio con il Servizio sanitario nazionale.

5. Ad ogni cittadino assistito dal Servizio sanitario nazionale, possono essere prescritti non più di due cicli di cura per anno solare, effettuabili anche nello stesso periodo. In casi particolari il medico di base può prescrivere ulteriori cicli la cui previsione è subordinata alla convalida da parte del medico specialista della unità sanitaria locale di residenza del cittadino.

ART. 3.

(Attività di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla rea-

lizzazione, senza oneri a carico dello Stato, attraverso rapporti di collaborazione con le aziende termali, di programmi mirati di rilevazione statistico-epidemiologica, di educazione sanitaria e di ricerca scientifica, anche con obiettivi di interesse sanitario generale.

2. Sulla base delle attività di cui al comma 1, il Ministro della sanità, con proprio decreto, può modificare l'elenco delle patologie ed i relativi trattamenti terapeutici con le acque minerali e termali da erogare agli utenti del Servizio sanitario nazionale.

ART. 4.

(Leggi regionali e provinciali).

1. La qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali, ai fini del più efficace svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge e l'integrazione con le altre strutture della sanità pubblica, sono promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi, ovvero con provvedimenti amministrativi, tenendo conto delle esigenze di carattere epidemiologico ed organizzativo.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono garantire livelli qualitativi e di qualificazione delle aziende termali secondo i principi di uniformità indicati e definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.

ART. 5.

(Regimi speciali INPS e INAIL).

1. Per i fini, rispettivamente, della prevenzione secondaria e terziaria degli stati d'invalidità pensionabile nell'ambito delle affezioni artro-reumatiche e bronco-asma-tiche e del trattamento terapeutico o riabilitativo delle situazioni cliniche indotte da infortuni sul lavoro o da malattie pro-

fessionali, in favore dei lavoratori avviati alle cure dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) che ne hanno titolo secondo le norme vigenti, resta confermato lo speciale regime costituito da cicli di cura termale specificamente strutturati ed integrati, che sono garantiti dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale, e dalle prestazioni economiche accessorie che sono direttamente erogate dai predetti enti con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate secondo le condizioni e con le modalità vigenti presso l'INPS e l'INAIL tramite le relative convenzioni.

3. Tutte le operazioni e gli atti necessari all'ammissione alle prestazioni idrotermali di cui al presente articolo sono demandati all'INPS e all'INAIL che li effettuano tramite i propri organi periferici i quali, prima dell'avvio dei pazienti presso la località termale di destinazione, devono darne formale comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei singoli casi, all'unità sanitaria locale di residenza dei pazienti ed all'unità sanitaria locale nel cui territorio insiste l'azienda termale interessata.

4. La sintesi diagnostica di cui al comma 3 deve essere integrata, nei casi di concessione da parte dell'INAIL delle prestazioni idrotermali a dipendenti al di fuori delle ferie annuali, dalla prescrizione di convalida di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo.

ART. 6.

(Erogabilità dei cicli di cura della riabilitazione motoria e neuromotoria e della rieducazione funzionale del motuleso e della riabilitazione alla funzione respiratoria).

1. Con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2 della presente legge, sono erogabili agli utenti del Servizio sanitario nazionale i cicli di cura termale della riabilitazione motoria e neuromotoria e della

rieducazione funzionale del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria utili per le patologie identificate dal Ministro della sanità, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed eventuali successive integrazioni o modificazioni ai sensi del comma 4 del citato articolo 2 della presente legge.

2. Le aziende termali che intendono erogare le prestazioni riabilitative di cui al comma 1, devono aver svolto specifici programmi di ricerca medico-scientifica, effettuata anche in associazione tra più aziende ovvero mediante apposite convenzioni con enti istituzionalmente operanti nel campo della medicina riabilitativa finalizzati alla definizione di appositi protocolli terapeutici.

ART. 7.

(Medici impegnati nelle aziende termali).

1. L'attività svolta dai medici non prescrittori che hanno rapporti di lavoro o di collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, non è considerata incompatibile con quella eventualmente prestata presso le aziende termali.

2. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, il periodo di servizio effettivamente prestato dai medici presso le aziende termali accreditate, è equiparato a quello prestato presso il Servizio sanitario nazionale.

ART. 8.

(Conferenza nazionale per il termalismo).

1. Per favorire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla presente legge ed al fine di consentire la necessaria armonizzazione tra le norme di competenza comunitaria, nazionale e regionale, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la Conferenza nazionale per il termalismo. Tale organismo è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, e da rap-

presentanti dei Ministeri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, nonché da quelli delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

ART. 9.

(Fondo nazionale per il termalismo).

1. Il finanziamento della spesa per il termalismo terapeutico è effettuato mediante un apposito stanziamento nell'ambito del bilancio del Servizio sanitario nazionale ed è assegnato alle regioni con vincolo di destinazione.

2. Una percentuale pari allo 0,25 per cento del fatturato complessivo delle aziende termali accreditate è destinato al Fondo nazionale per lo studio del termalismo ed è trattenuto direttamente dalle aziende sanitarie locali in sede di pagamento delle prestazioni erogate. Tali importi sono attribuiti alla Conferenza nazionale per il termalismo, di cui all'articolo 8, che provvede alla gestione delle risorse finanziarie, finalizzandole ad iniziative tese alla promozione ed allo sviluppo del termalismo.

ART. 10.

(Formazione professionale).

1. Le regioni, nell'ambito delle attività e dei finanziamenti concernenti la formazione professionale, sono tenute ad istituire appositi corsi triennali per l'abilitazione della professione di tecnico addetto ai servizi di cure termali, denominato « addetto termale ».

2. Il titolo di addetto termale consente l'espletamento, esclusivamente nell'ambito delle strutture termali e alberghiero-termali, anche di quegli atti parasanitari di norma riservati al personale parasanitario.

3. I corsi di formazione di cui al comma 1 possono essere organizzati e svolti anche in costanza di attività lavorativa al fine di

consentire la riqualificazione del personale già occupato.

ART. 11.

(Talassoterapia).

1. Con decreto del Ministro della sanità è istituita una commissione incaricata di definire i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talasso-terapici ai fini di un loro eventuale inserimento nella gamma delle prestazioni convenzionalmente erogabili dal Servizio sanitario nazionale; nelle more della conseguente disciplina della specifica materia, è prorogata per un biennio la validità degli accreditamenti in vigore.

ART. 12.

(Consorzio tra le aziende termali).

1. Per la promozione all'estero del settore termale e per il sostegno tecnico-organizzativo di iniziative atte a rendere competitive le aziende termali italiane nell'ambito del mercato unico europeo, il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, favorisce la costituzione di un consorzio nazionale tra le aziende termali che intendono aderirvi.

2. Lo statuto del consorzio di cui al comma 1 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e prevede la possibilità e le modalità di partecipazione degli organismi e delle associazioni pubbliche e private direttamente o indirettamente interessate allo sviluppo dell'economia termale e di quella indotta.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

